



STATUTO

DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO TENNIS L'AQUILA "Peppe Verna"

**(Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci il 13 dicembre
2008 alla presenza del Notaio Federico Magnante Trecco)**

COSTITUZIONE - AFFILIAZIONE - RICONOSCIMENTO

Art.1 - Denominazione e sede

E' costituita in L'Aquila (AQ), Viale Ovidio n.1, l'"Associazione Sportiva Dilettantistica CIRCOLO TENNIS L'AQUILA Peppe Verna" che nel prosieguo del presente statuto è indicata con il termine "associazione".

- 1. I colori sociali sono il rosso ed il blu**
- 2. L'organo amministrativo ha facoltà di aprire altrove, sia in Italia che all'estero sedi operative, amministrative e rappresentanze, sia di sopprimerle.**

Art.2 – Scopo

- 1. L'associazione è senza fine di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di religione o di razza.**
- 2. L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.**
- 3. L'associazione ha come finalità precipua la pratica agonistica del tennis a carattere dilettantistico sul territorio dello Stato italiano attraverso:**
 - la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un Campionato nazionale individuale od a squadre; ovvero**
 - la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un torneo**

debitamente autorizzato.

4. L'associazione si impegna a svolgere almeno una delle attività agonistiche sopra indicate entro il 31 ottobre di ciascun anno.

5. L'associazione ha inoltre tra le sue finalità l'organizzazione di attività sportive, sociali, culturali e ricreative:

- 📖 la Promozione, la diffusione e l'incremento della cultura e della pratica di ogni attività sportiva nonché di favorirne l'informazione e lo sviluppo nella città dell'Aquila, sul territorio Abruzzese, in Italia e all'Estero, anche al fine di sviluppare relazioni sportive, educative e culturali nel quadro dell'unità Europea.**
- 📖 La divulgazione, la promozione e la pratica di attività sportive tennistiche attraverso la formazione, la preparazione e la gestione di squadre, atleti e principianti nel settore del tennis.**
- 📖 La promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività agonistica in genere nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e direttive del CONI ed agli statuti e regolamenti della Federazione Italiana Tennis (F.I.T.) e dei suoi Organi. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa alla organizzazione ed alla gestione di società affiliate.**
- 📖 La creazione, organizzazione e gestione di scuole, corsi e manifestazioni inerenti le attività sportive promosse.**
- 📖 La fornitura di servizi di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive dilettantistiche, anche per conto di altre società e/o associazione sportive, con particolare riguardo a quelle tennistiche.**
- 📖 L'organizzazione di incontri, meetings, convegni ed altri eventi in genere attinenti alla pratica sportiva in genere, ferma restando la prevalente finalità dello sport tennistico.**
- 📖 Quant'altro si possa ritenere utile e/o necessario al conseguimento degli scopi sociali.**

L'associazione potrà costruire propri centri sportivi ed acquistare le attrezzature atte al conseguimento degli scopi sociali; a tal fine essa potrà svolgere qualunque altra attività connessa e/o affine a quelle sopra elencate tra le quali, il commercio all'ingrosso, al dettaglio, per corrispondenza, in forma elettronica (via internet), sia direttamente che mediante l'assunzione di rappresentanze, di articoli ed attrezzature sportive; la realizzazione e/o gestione di palestre, centri di riabilitazione motoria, centri di salute e bellezza, centri fisioterapici, spazi attrezzati per la pratica sportiva eco-compatibile, spazi attrezzati per l'animazione e ricreazione per bambini, centro congressi e sale meeting, bar, ristoranti, pizzerie, catering, e punti di ristoro annessi o adiacenti ad impianti sportivi. Il trasporto in conto proprio ed in conto terzi di persone e/o cose.

L'associazione potrà gestire e/o acquistare impianti sportivi di terzi ed in particolare di quelli di proprietà di Enti pubblici territoriali.

L'associazione potrà fare inoltre quanto opportuno per la realizzazione delle sue finalità, e quindi potrà acquistare e vendere beni immobili, mobili, macchinari ed attrezzature di qualsiasi natura, nonché trasformarsi in società di capitali sportiva dilettantistica.

Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, pubblicitarie, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale nonché acquisire partecipazioni in altre società ed associazioni sportive, società commerciali, consorzi, o in gruppi economici di interesse Europeo.

Art.3 – Durata

1. La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art.4 - Affiliazione alla F.I.T.

1. L'associazione è affiliata alla Federazione italiana tennis (F.I.T.), della quale esplicitamente, per sé e per i suoi associati (iscritti, partecipanti) ed atleti aggregati, osserva e fa osservare statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali, nonché la normativa del C.O.N.I.
2. L'associazione si impegna, inoltre, ad adempiere gli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della F.I.T. e degli altri affiliati ed a provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati, oltre che nel caso di scioglimento, anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla F.I.T.
3. I componenti del Consiglio Direttivo, in carica al momento della cessazione di appartenenza alla F.I.T., sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati.

Art.5 - Riconoscimento di associazione sportiva

1. L'associazione è riconosciuta, ai fini sportivi, con deliberazione del Consiglio federale della F.I.T., per delega del Consiglio nazionale del C.O.N.I.
2. Si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi e ad apportare le modificazioni al presente Statuto che vengano imposte dalla legge o richieste dalla F.I.T.

Art.6 – Soci

Il numero dei Soci è illimitato.

Il Sindaco de L'Aquila è Socio di diritto.

Possono essere Soci tutti coloro che lo desiderino, previa accettazione da parte del Consiglio Direttivo.

Sono previste le seguenti categorie di soci:

- a) Soci ordinari;
- b) Soci universitari;
- c) Soci juniores;
- d) Soci allievi

Le differenze tra le suddette categorie di Soci sono precisate dal Regolamento.

Art.7 - Ammissione all'associazione

L'ammissione all'associazione è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) presentazione della domanda;
- b) pagamento dei contributi associativi;
- c) accettazione senza riserve del presente statuto;
- d) accettazione della domanda ad insindacabile giudizio del Consiglio direttivo.

Art.8 - Tesseramento alla F.I.T.

1. Tutti i soci devono essere annualmente tesserati alla F.I.T. a cura dell'associazione.

Art.9 – Esclusione dalla compagine sociale

Il Socio può essere escluso, oltre che nei casi previsti dalla legge, per deliberazione del Consiglio Direttivo e salvo ratifica dell'Assemblea dei Soci:

- A. quando, in qualunque modo, venga a danneggiare gli interessi Sociali;
- B. per morosità;
- C. per indegnità.

Nei casi di minore entità, al Socio possono essere applicate dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- A. richiamo scritto;
- B. richiamo scritto con affissione all'albo;
- C. sospensione da 1 (uno) a 30 (trenta) giorni con affissione all'albo.

Art.10 – Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio si perde per recesso, per morte e per esclusione.

Il recesso deve essere accordato dal Consiglio Direttivo su richiesta del Socio o nei casi previsti dalla legge.

Al di fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, l'esclusione può avvenire quando il Socio non ottempera al presente Statuto, al Regolamento, alle disposizioni o

deliberazioni del Circolo Tennis o comunque si renda immeritevole di appartenervi.

I provvedimenti di merito dovranno essere assunti o ratificati dal Consiglio Direttivo che determina la data di scioglimento del rapporto Sociale.

Il Consiglio Direttivo deve comunicare immediatamente all'interessato ed al Comitato Regionale della F.I.T. i provvedimenti disciplinari e di radiazione adottati.

L'associato radiato non può essere più ammesso.

In caso di esclusione, recesso, dimissioni e radiazioni il socio, a qualunque categoria appartenga, non può vantare alcun diritto su una quota del fondo comune – patrimonio, cosicché i versamenti da questi fatti, ad eccezione di eventuali finanziamenti, non saranno restituiti al momento dell'uscita dall'Associazione.

E' inoltre vietata ogni forma di temporaneità della partecipazione associativa.

Le quote sociali e/o i contributi associativi non sono cedibili con atto fra vivi e non sono rivalutabili.

Art.11 – Organi

1. Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea dei Soci**
- il Presidente**
- il Consiglio Direttivo**
- il Collegio dei Revisori**

2. Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'associazione.

Art.12 – Assemblea

1. L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa, regolarmente convocata e costituita, rappresenta tutti i Soci e le sue deliberazioni, legalmente prese, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art.13 - Diritti di partecipazione

- 1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione tutti i soci "ordinari" e "universitari" maggiorenni in regola con i pagamenti ed ammessi al Circolo Tennis da oltre 15 (quindici) giorni.**
- 2. Ogni Socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.**

Art.14 - Compiti dell'assemblea

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria dovrà avvenire almeno

una volta all'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

2. La convocazione avverrà minimo 7 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione. Deve essere inviata copia dell'avviso di convocazione dell'assemblea anche al Collegio dei Revisori.
3. L'Assemblea dei Soci si riunisce in sede ordinaria per deliberare in merito a:
 - approvazione del bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
 - qualsiasi altra materia indicata nell'ordine del giorno che non rientri nelle competenze dell'Assemblea straordinaria.
4. L'assemblea dei soci si riunisce in sede straordinaria per deliberare in merito a:
 - modifiche da apportare allo statuto;
 - scioglimento della associazione;
 - indicazione del soggetto a cui destinare il residuo attivo all'atto di scioglimento dell'Associazione.
5. Delle Assemblee viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo adotterà ogni più opportuna iniziativa per dare notizia a tutti gli associati delle decisioni assunte dagli Organi sociali.

Art.15 - Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. La convocazione dell'Assemblea straordinaria può essere richiesta dal Consiglio Direttivo, ovvero dalla metà dei soci. I richiedenti dovranno presentare richiesta scritta al Presidente dell'Associazione indicando l'ordine del giorno proposto. In ogni caso l'Assemblea straordinaria dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta.
3. Nel caso la richiesta di convocazione sia fatta dal Collegio dei Revisori, il Consiglio Direttivo dovrà provvedere alla convocazione entro 5 (cinque) giorni dalla data della richiesta stessa.
4. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Art.16 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 membri, fino ad un massimo di 7, scelti tra i soci ed eletti dall'assemblea.

- 1. Gli eletti rimangono in carica per un biennio e sono rieleggibili.**
- 2. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.**
- 3. E' fatto divieto ai consiglieri direttivi di ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina. E' invece ammesso maggiore incarico provinciale, regionale e/o federale nella medesima disciplina e/o nel C.O.N.I..**
- 4. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario-Tesoriere, il Direttore del Circolo ed il Direttore Tecnico-Sportivo.**
- 5. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente; può riunirsi in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.**

Art.17 – Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venisse a mancare un consigliere, questi sarà sostituito dal Socio che alle elezioni riportò il maggior numero di voti dopo gli eletti. Tale Consigliere decade unitamente agli altri membri del Consiglio.

- 1. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi, altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.**

Art.18 – Convocazione Consiglio Direttivo

- 1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza dei Consiglieri, senza formalità.**

Art.19 - Compiti del Consiglio Direttivo

- 1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:**
 - a) esaminare le domande di ammissione dei soci;**
 - b) adottare i provvedimenti disciplinari;**
 - c) approvare il programma tecnico per la preparazione agonistica degli atleti nonché il programma sportivo sociale;**
 - d) redigere il progetto di bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea;**
 - e) redigere ed approvare il bilancio preventivo;**
 - f) determinare le quote annuali di associazione e mensili di iscrizione alla scuola tennis;**
 - g) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dal Collegio dei Revisori o dalla metà dei soci;**

- h) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sportiva e non;
- i) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
- j) stabilire le prestazioni di servizi da fornire ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- k) decidere in ordine alle eventuali attività sociali extra-sportive da realizzare;
- l) assumere personale e/o stipulare contratti di collaborazione e fornitura con soci e/o terzi;
- m) acquistare beni, attrezzature e stipulare contratti di servizi.

Art.20 - Il bilancio- rendiconto economico-finanziario

- Entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo redige il progetto di bilancio consuntivo e convoca l'assemblea dei soci per l'approvazione dello stesso.
- Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Deve essere accompagnato da una relazione del Collegio dei Revisori che ne attesti la veridicità e la corrispondenza alle scritture contabili.
- Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'o.d.g. l'approvazione del bilancio deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, presso la sede dell'associazione, copia del bilancio stesso.
- Eventuali avanzi di gestione dovranno sempre essere reinvestiti dall'assemblea dei soci per il perseguimento delle attività sportive tennistiche.
- I rendiconti regolarmente approvati devono essere tenuti e conservati, ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e devono restare affissi presso la sede dell'associazione per tutto l'esercizio al quale si riferiscono.

Art.21 - Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti con potestà di delega, coordina l'attività per il regolare funzionamento dell'associazione, adotta i provvedimenti a carattere d'urgenza con l'obbligo di riferirne al Consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva. In caso di assenza giustificata del Presidente e per questioni urgenti ed

indilazionabili, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente e questi dal Segretario-Tesoriere.

Art.22 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

Art.23 - Il Segretario-Tesoriere

Il Segretario-Tesoriere dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni ed attende alla corrispondenza.

Cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili. Può procedere alle riscossioni ed ai pagamenti previo mandato del Consiglio Direttivo e/o del Presidente.

Art.24 – Direttore del Circolo

Il Direttore del Circolo è responsabile:

- del buon andamento del Circolo e per le sole attività ordinarie, delle turnazioni degli operai, assicurando le eventuali sostituzioni dovute a malattie e/o ferie degli stessi, informando tempestivamente il Presidente o il suo Vice;
- di custodire il Patrimonio Sociale, con particolare riguardo ai beni di proprietà dell'Associazione, al materiale, agli impianti, alle attrezzature in genere e alle eventuali donazioni o lasciti;
- di curare l'esecuzione delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo per ciò che attiene le attività socio-ricreative del Circolo e l'uso di impianti ed attrezzature sociali;
- di rappresentare al Collegio dei Sindaci le controversie che dovessero sorgere tra i Soci, affinché le stesse possano essere portate a risoluzione dall'Organo di Controllo;
- di compilare all'inizio di ogni anno un programma indicativo dell'attività ordinaria del Circolo, con relativo preventivo di spesa da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- è responsabile dell'uso dei campi di gioco e delle prenotazioni da parte dei Soci e dei loro invitati;
- di assicurare la buona riuscita dei tornei organizzati dal Circolo, informando i Soci interessati di eventuali cancellazioni di campi prenotati in concomitanza;
- è responsabile dell'osservanza da parte dei Soci e dei loro invitati delle disposizioni previste dal Regolamento del Circolo (accesso ai campi con divisa e scarpette regolamentari);

- è autorizzato a richiamare tutti coloro che si trovano nel perimetro del Circolo, al mantenimento di un comportamento che non disturbi i giocatori o che sia da questi non gradito;

Art.25 - Il Direttore Tecnico Sportivo

1. Il Direttore Tecnico Sportivo, su delega del Consiglio Direttivo, viene incaricato della preparazione morale e tecnica degli atleti, stabilisce gli orari di allenamento, provvede alla composizione delle squadre rappresentative, predispone la partecipazione degli atleti alle singole gare, sottopone al Consiglio Direttivo l'organizzazione di manifestazioni sportive.
2. Coordina le attività della scuola tennis (acquisto attrezzature, sponsor tecnici, prezzi della scuola, numero di allievi per campo, ore di lezione, quantità di campi, ecc.) di concerto con il Responsabile dei Maestri e sottopone l'attività al Consiglio Direttivo per l'approvazione.

Art.26 - Il Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori, eletto dall'assemblea dei soci, comprende 3 componenti, anche non soci, di cui il Presidente scelto tra i professionisti iscritti nell'Albo dei Revisori contabili.
2. I Revisori esercitano la vigilanza sulla contabilità, sull'amministrazione dell'Associazione e sul rispetto della legge e dello statuto sociale. Se rilevano irregolarità amministrative devono comunicarle al Consiglio Direttivo per iscritto per i necessari provvedimenti. Essi possono assistere, con voto esclusivamente consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo. E' obbligatoria la presenza di almeno la maggioranza dei componenti in occasione delle assemblee che approvano il bilancio consuntivo.
3. I Revisori durano in carica due anni e sono rieleggibili.
4. Ai componenti il Collegio è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dell'incarico.

Art.27 -Anno Sociale

L'anno sociale e l'esercizio economico- finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art.28 - Patrimonio – Fondo Comune

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- da lasciti, liberalità e oblazioni;

- dal patrimonio di altre associazioni incorporate;
- da contributi in conto capitale di Enti;
- dai beni mobili ed immobili acquistati o donati;
- da eventuali avanzi di amministrazione.

Art.29 - I Mezzi Finanziari Gestionali

1. I mezzi finanziari gestionali sono costituiti:
- 📄 dalle quote associative annuali e mensili;
 - 📄 dai contributi in conto gestione di enti ed associazioni;
 - 📄 da sponsorizzazioni;
 - 📄 dai proventi derivanti dalle attività commerciali occasionali organizzate dall'Associazione.

DISCIPLINA E VERTENZE

Art.30 - Provvedimenti disciplinari

1. Sia la F.I.T. sia l'associazione possono adottare i provvedimenti disciplinari, di cui ai successivi articoli, indipendentemente l'una dall'altra.

Art.31 - Provvedimenti disciplinari dell'associazione

1. I provvedimenti disciplinari che può adottare il Consiglio direttivo nei confronti degli associati sono:
- a) ammonizione;
 - b) sospensione a termine (fino al massimo di un anno);
 - c) radiazione.
2. Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto di difesa dell'incolpato.

Art.32 - Provvedimenti disciplinari della F.I.T.

1. Gli organi di giustizia della F.I.T. possono adottare provvedimenti disciplinari a carico:
- a) dell'associazione;
 - b) degli amministratori e dirigenti dell'associazione;
 - c) dei tesserati F.I.T. dell'associazione.

Art.33 - Responsabilità dell'associazione per i provvedimenti disciplinari della F.I.T.

L'associazione è tenuta a rispettare ed a far rispettare ai propri associati i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi della F.I.T.

Art.34 - Collegio arbitrale

1. Gli associati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute alla competenza del Collegio dei Revisori dei conti.

2. Gli associati si impegnano, altresì, a rimettere ad un eventuale giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'articolo 809 del Codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia, federali o associativi (Revisori dei Conti).

3. Per quanto riguarda la composizione, i poteri, le procedure ed il lodo, si intendono qui richiamati espressamente gli articoli 61 e 62 dello statuto e gli articoli 108 e 109 del Regolamento di giustizia della Federazione italiana tennis.

Art.35 - Vincolo di giustizia - Clausola compromissoria

L'associazione, dal momento dell'affiliazione, e gli associati sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto e nei regolamenti della F.I.T.

SCIoglimento

Art.36 - Obblighi di carattere economico

I componenti del Consiglio di amministrazione, in carica al momento della messa in liquidazione dell'associazione, sono tenuti personalmente e solidalmente al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri Affiliati.

Art.37 - Indisponibilità del patrimonio dell'associazione

1. In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quote associative.

2. In ipotesi di scioglimento per qualunque causa è fatto obbligo all'associazione di devolvere il patrimonio esistente ad altre associazioni con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.38 - Richiamo normativo

Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono, se ed in quanto applicabili, le norme in materia del Codice civile e delle leggi speciali.

PRINCIPI INFORMATORI PER GLI STATUTI DEGLI AFFILIATI

- 1) Avere, come finalità precipua, la pratica agonistica del tennis nel territorio dello Stato italiano (articolo 114 del Regolamento organico).
- 2) Escludere dai propri intenti ogni fine di lucro (articolo 114 del Regolamento organico), con obbligo di reinvestimento nell'attività sportiva di eventuali utili di gestione e di destinazione di eventuali residui attivi a seguito della liquidazione in conformità delle prescrizioni legislative vigenti o, in mancanza, a fini sociali, preferibilmente sportivi.
- 3) Prescrivere il principio di democrazia interna (114 del Regolamento organico)
- 4) Osservare e far osservare ai propri associati lo statuto ed i regolamenti della F.I.T., le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi, nonché la normativa del C.O.N.I. (articolo 114 del Regolamento organico).
- 5) Tesserare tutti i soci (nelle polisportive, tutti gli iscritti alla sezione tennis).
- 6) Osservare e far osservare ai propri soci il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria (articoli 108 e 109 del regolamento di giustizia).
- 7) Adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della F.I.T. e degli altri affiliati e provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla F.I.T..
- 8) I componenti del Consiglio direttivo (o di amministrazione) in carica al momento della cessazione di appartenenza alla F.I.T. sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati.